



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 25/03/2019

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di marzo alle ore 19:15 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BULGARESI ANNA	P	GENTILI GABRIELE	P
GIACOMELLI DANIEL	P	LOGI LUIGI	P
RICCI CRISTIANO	P	BARBI SIMONE	P
CIANGHEROTTI DANIELE	P	MAZZEI MAURIZIO	P
CARDELLA MAURO	P		
BALESTRINI MARCELLO	P		
BENVENUTI MASSIMO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Francesca BERTINELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

Il Sindaco illustra il Punto n. 11 all'ordine del giorno "Approvazione aliquote dell'addizionale IRPEF comunale anno 2019".

"Le aliquote IRPEF non sono cambiate".

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 1, del decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquote di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione, da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
- Con decreto del ministero dell'economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- Con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- Detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della 220/2010;
- L'articolo 5 del D.Lgs 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- Con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- L'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede:

- Che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
- Che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 – bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Che, infine, il D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- L'art. 53, comma 16, della legge 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- L'articolo 172 del D.Lgs 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegati al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2012 ad oggetto” adozione regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF” è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF ed in tale occasione è stata determinata in relazione al disposto dell'art. 1, comma 3 – bis del D.Lgs 28/09/1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a € 15.000,00;

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 31/5/2012 ad oggetto” addizionale comunale all’IRPEF – approvazione aliquota da applicare con effetto dal 1 gennaio 2012 pari al 0,6 punti percentuali;
- L’incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute, rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti;
- Ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre stabilire il gettito derivante da detto tributo attraverso l’aliquota vigente;
- Dall’analisi statistica rilevata dal portale del federalismo Fiscale in relazione alle tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2016 del Comune di Marciana (proiettate in avanti sulla base di appositi coefficienti) si rileva il gettito stimato nel modo seguente:
- Gettito di cassa anno 2019 importo minimo € 109.66481 importo massimo € 134.034,76
- ritenuto pertanto di inserire lo stanziamento presunto in bilancio 2019 di € 120.000,00;
- di stabilire ai fini dell’addizionale Comunale soglia di esenzione € 15.000,00;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgvo n. 267/2000;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile dei servizi Tributi e Finanziario;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (I Consiglieri Logi Luigi, Barbi Simone e Mazzei Maurizio), astenuti n. 0, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI STABILIRE l’aliquota relativa all’addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2019 con effetto dal 1 gennaio 2019 dello 0,6 punti percentuali, come da prospetto riepilogativo che segue:

Aliquota	Fascia di applicazione
0 %	fino a 15000.00 euro
_____	_____

0,6 %	oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro
0,6 %	oltre 28000.00 e fino a 55000.00 euro
0,6 %	oltre 55000.00 e fino a 75000.00 euro
0,6 %	oltre 75000.00 euro

2. DI CONFERMARE l'esenzione dalla compartecipazione la fascia di reddito fino a € 15.000,00;
3. DI STANZIARE in bilancio in entrata la somma presunta di € 120.000,00 nel bilancio 2019;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
5. DI COMUNICARE il presente atto al Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione al fine di allegare il presente atto al bilancio di previsione 2019.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti separati, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (I Consiglieri Logi Luigi, Barbi Simone e Mazzei Maurizio), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna BULGARESI

F.to Dott.ssa Francesca BERTINELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16/04/2019, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi (progr. affissione nr. 544).

Lì, 16/04/2019

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Marciana, 16/04/2019

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 16/04/2019 al 01/05/2019.

Essa è divenuta esecutiva il 25/03/2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

Lì, 25/03/2019

IL VICE SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Francesca BERTINELLI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2019

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 18.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ivano FERRINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Li, 19.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giuseppe BERTI